

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la Ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante:

Concessione gratuita ai sensi dell'art.19 dell'Ordinanza ministeriale n.2212/FPC/92

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione (art. 6) mediante:

Concessione gratuita ai sensi dell'art. 19 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2212/FPC/92

C O N C E D E

Al Sig. [redacted] di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte affinché riesca solida, igienica, decorosa, ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

N.B.

I lavori dovranno essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del Buono Contributo pena la decadenza e ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima data; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4 quinto comma, della legge 28 Gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, li **26 OTT. 1992**



IL CAPO SETTORE

[redacted signature]

200



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA

**CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA**

Variante alla Concessione n. 9

Pratica Ricostruzione post terremoto . n. 392 del 01/08/1992

IL CAPO SETTORE

Vista la domanda del

[redacted]

Residente in Augusta, C.so Sicilia n.96

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

[redacted]

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 55 mappale n. 517, [redacted] la Variante in corso d'opera ai lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato per civile abitazione sito in Corso Sicilia n.96;

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della I^a Commissione comunale per la ricostruzione di cui al verbale n. 466 del 13/09/2000;

Visti i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 Agosto 1942, n. 1150, 6 Agosto 1967, n. 765 e 28 Gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 Marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 Aprile 1976, n. 373 recante " Norme per il contenimento del consumo energetico per usi tecnici negli edifici" nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 Giugno 1977 n. 1052 ed il D.M. 10 Marzo 1977 pubblicato nella G.U. supplemento ordinario, n. 36 del 6 Febbraio 1978;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente concessione di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - 2- I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 - 3- Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose;
 - 4- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
 - 5- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
- Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
 - 7- Gli assiti di cui al paragrafo tre od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
 - 8- L'Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari etc, che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
 - 9- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
 - 10- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
 - 11- Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla Legge 5 Novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 Novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
 - 12- Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
 - 13- Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 Gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportate in estratto ;
 - 14- Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
 - 15- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione.
 - 16- Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
 - In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
 - 17- La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessuno effetto.
 - 18- Si rammenta che a norma dell'art. 36 della legge 71/78 la presente concessione deve essere trascritta al competente Ufficio del Territorio di Siracusa, per cui l'Intestatario è tenuto a prendere contatti con l'U.T.C. entro trenta giorni dalla notifica, per gli adempimenti relativi.
 - 19- La presente concessione è rilasciata a condizione che venga verificato almeno l'ottavo previsto per il rapporto superficie/aperture.

ART.15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b) . (Omissis)

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con Ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area di cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis)

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizia costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Esecutivo. La valutazione dell'Ufficio Tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorso il termine di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del Concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modificano la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla Concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è cumulabile dalla Stato o dagli altri Enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

ART. 17 - SANZIONI PENALI

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;


b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata legge 6 Agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41 - ter di quella 17 Agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni) Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.



----- Corso Sicilia -----

PIANTA PIANO TERRA